Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Sabato, 23 aprile 1927 - Anno V** **Numero 94**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 795.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 513.
Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, al R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2303, ed alla legge 13 febbraio 1921, n. 97.

Art. 2.

E' trasferita dallo Stato al comune di Bergamo la proprietà del Palazzo di Giustizia in detta città, con tutti i diritti e gli obblighi relativi.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme **del proprio Istituto sui fondi degli Istituti di pre videnza, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064,** al comune di Bergamo, a carico del quale rimane l'intero onere finanziario per la costruzione dell'opera, un mutuo di **L. 1,415,000 per la ultimazione del predetto Palazzo di Giu stizia, rimanendo inoltre assegnata al Comune stesso,** quale contributo erariale, la somma di L. 203,903 già rimborsata dallo Stato.

Art. 4.

Il comune di Bergamo è esonerato dal pagamento delle tasse sugli affari che sarebbero dovute pel trasferimento di proprietà di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Il Palazzo di Giustizia dovrà rimanere adibito in perpetuo per uso degli uffici giudiziari della città di Bergamo, nonchè del competente Ufficio del registro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, **sia inserta** nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti **del Regno** d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla **e di farla** osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **796.**

LEGGE 14 aprile 1927, n. **514.**
Provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma è diretta da un proprio amministratore generale, alla immediata dipendenza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Esso è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali e la sua nomina è fatta a norma dell'art. 8 del R. decreto 2 dicembre 1925, n. 2572, salva la facoltà di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Lo stipendio e tutti gli altri assegni spettanti all'amministratore generale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 2.

Con decreti Reali, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto:

a) alla definitiva sistemazione dei servizi costituenti l'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma;

b) alla diversa organizzazione dei servizi e degli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Alla sistemazione ed alla organizzazione sopra cennate si dovrà provvedere senza aumento di personale.

Art. 3.

La tabella n. 16 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, integrata dal R. decreto legge 20 marzo 1924, n. 495, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e da quello per le finanze.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 158 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è modificato come appresso:

« I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza alla presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Tabella per il personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

(GRUPPO *A*).

Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione . . . . (*a*)	N.	5
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello . . . . (*b*)	»	17
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello, ovvero giudici e sostituti procuratori del Re	»	30
Giudici e sostituti procuratori del Re . . .	»	50
Giudici aggiunti	»	10

(*a*) Tale numero resta elevato a sei nel caso in cui la carica di amministratore generale del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma sia rivestita da un magistrato.

(*b*) Di cui non più di sei per servizi di carattere ispettivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 797.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 484.

Equiparazione dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 85. — FERRETTI.

Convenzione.

L'anno 1926 il giorno 20 del mese di ottobre in Cosenza tra il signor comm. Salvatore Coppola, provveditore agli studi per la Calabria, nella qualità di rappresentante del Ministero della pubblica istruzione debitamente autorizzato con atto del 17 giugno 1926, ed il signor cav. Saverio Menichini, in rappresentanza del presidente dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro delegato con atto 10 ottobre 1926, si conviene quanto appresso:

Il signor Menichini Saverio rappresentante dell'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro si obbliga a che l'Istituto stesso impartisca l'istruzione elementare a non meno di 25 alunni sordomuti in età dell'obbligo scolastico.

Si obbliga a che l'Istituto impartisca l'insegnamento secondo le norme vigenti, uniformandosi a quanto prescrivono il regolamento ed il programma sull'istruzione elementare dei sordomuti.

Si obbliga inoltre a che il detto Istituto impartisca l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge, ed in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso, corrispondendo al detto personale lo stipendio minimo legale dei maestri elementari, con diritto all'Amministrazione di rivalersi della spesa corrispondente ai vantaggi della vita interna, che eventualmente potrà accordare al personale insegnante.

Si obbliga in ultimo a che l'Istituto provveda all'eventuale supplenza del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria, corrispondendo a questo ed al personale assistente, regolarmente assunto con tale qualifica, un compenso secondo le risorse dell'Istituto stesso e tenendo, per quanto sia possibile, nella dovuta considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari ed al corrispondente personale assistente dei ruoli statali.

Il signor comm. prof. Coppola Salvatore, provveditore agli studi, nella qualità suddetta si obbliga a che l'istituzione sia riconosciuta dal superiore Ministero come pubblica scuola, ed all'uopo affida all'Istituto stesso, a tutti gli effetti di legge, l'istruzione e l'educazione ai fanciulli sordomuti in esso accolti.

Si obbliga infine, e sempre per conto del Ministero, ad un concorso di L. 4600 annue alla detta istituzione, come aiuto alle spese di mantenimento delle scuole.

La presente convenzione ha la durata di cinque anni e devesi intendere confermata, qualora non sia denunziata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, salvo ed impregiudicato il diritto da parte del Ministero della pubblica istruzione di esercitare la facoltà di denunzia in ogni tempo, come è stabilito dall'art. 44 del regolamento.

Resta fin da ora stabilito tra le parti che la presente convenzione sarà operativa di effetti giuridici ed andrà in vigore dalla data del Regio decreto con il quale l'Istituto provinciale di Catanzaro sarà riconosciuto come pubblica scuola.

Letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

SAVERIO MENICHINI.

SALVATORE COPPOLA, *Regio provveditore agli studi.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 798.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 493.

Concessione di una tombola nazionale a favore dell'Ospedale Vittorio Emanuele II in Caltanissetta, degli ospedali di Rimini e di Montiano e del Ricovero di mendicità di Verucchio, ed approvazione del piano regolamentare relativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1913, nn. 274 e 277, con le quali il Governo del Re venne autorizzato a concedere all'Ospedale Vittorio Emanuele II in Caltanissetta una tombola nazionale per l'importo di L. 800,000 ed agli ospedali di Rimini e di Montiano ed al Ricovero di mendicità di Verucchio altra tombola nazionale per l'ammontare di L. 1,000,000;

Visto il Nostro decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 20, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, col quale fu estesa agli ultimi tre Enti la esenzione da ogni imposta e tassa, concessa con l'altra legge n. 274 per l'Ospedale Vittorio Emanuele II in Caltanissetta;

Visto il Nostro decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1305, esso pure convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, con cui l'importo complessivo delle due tombole fu elevato da L. 1,800,000 a L. 3,300,000, da ripartirsi proporzionalmente alle originarie autorizzazioni, e con estensione, anche al maggior numero di cartelle da emettersi, del detto esonero da ogni imposta e tassa;

Ritenuto che a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, trasfuso nell'art. 62 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto 29 luglio 1925, n. 1456, gli Enti concessionari si sono riuniti in consorzio per lo svolgimento delle operazioni rispettive, raggruppate perciò in unica operazione che deve svolgersi nell'esercizio in corso;

Visti gli atti relativi alla costituzione del consorzio degli Enti predetti, rappresentati dal presidente della Congregazione di carità di Rimini col conferimento allo stesso delle più ampie e late facoltà occorrenti allo scopo;

Vista la domanda di detto presidente del Consorzio, per la formale concessione della tombola in parola e per la fissazione della estrazione in Roma al 30 giugno 1927, con l'annesso piano regolamento dell'operazione;

Visto l'art. 218 del regolamento sul servizio del lotto, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa in favore dell'Ospedale Vittorio Emanuele II in Caltanissetta, dell'ospedale di Rimini e di quello di Montiano e del Ricovero di mendicità di Verucchio, con esenzione da ogni imposta e tassa, una tombola nazionale con emissione di 1.650.000 cartelle da L. 2 ciascuna, da attribuirsi a tali Enti proporzionalmente alla entità delle rispettive originarie concessioni, fermo il reparto fra gli ultimi tre Enti predetti del ricavo netto della tombola loro concessa, a' sensi della legge 3 aprile 1913, n. 277.

L'operazione sarà svolta come al piano annesso al presente decreto ed approvato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Gli Enti concessionari all'uopo consorziati, e per essi la Commissione esecutiva composta dei signori cav. rag. Rodolfo Rotolo, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, resta autorizzata ad emettere, per la esecuzione della predetta tombola n. 1.650.000 cartelle da L. 2 ciascuna, da staccarsi da appositi registri a matrice, ripartiti in serie e con numerazione, così i registri come le cartelle, giusta il suddetto piano di esecuzione.

La Commissione esecutiva medesima, in rappresentanza di detti Enti, resta pure autorizzata ad assegnare per detta tombola, in conformità del piano predetto, una serie di premi pel complessivo importo di L. 475,000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione e collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola dovrà effettuarsi in Roma nel giorno 30 giugno 1927, con tutte le formalità di legge, e come nel piano di esecuzione, nei locali che saranno all'uopo destinati dal Prefetto di Roma, alla presenza di una Commissione di vigilanza composta del Prefetto o di un suo delegato, presidente, di un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze, e di un membro della Commissione esecutiva, da designarsi dal presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza regolerà e presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, sarà provveduto alla raccolta e custodia dei tronchi dei registri delle cartelle, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola di cui trattasi, saranno sostenute dagli Enti concessionari consorziati e, per essi, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositata a cura della Commissione esecutiva presso la Banca d'Italia, oppure presso uno dei principali istituti di credito aventi sede in Roma, trenta giorni prima della data di estrazione della tombola, la somma di L. 475,000, presentandosene ricevuta al Prefetto, il quale darà immediata notizia al Ministero delle finanze dell'avvenuta presentazione della ricevuta medesima.

Art. 5.

Al Prefetto di Roma, insieme con la legale rappresentanza, ad ogni effetto, della Commissione cui presiede, è commessa l'alta vigilanza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola suindicata; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di tutti quei provvedimenti che reputasse necessari alla tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia della somma introitata dalla vendita stessa e dei tronchi delle matrici delle cartelle vendute, nonchè il pagamento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 93. — FERRETTI.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola nazionale a beneficio dell'Ospedale civile Vittorio Emanuele II di Caltanissetta, degli Ospedali civili di Rimini e Montiano e del Ricovero di mendicità di Verucchio (Forlì).

Art. 1.

Le cartelle da emettere per questa tombola saranno numero 1.650.000 da vendersi al prezzo di L. 2 ciascuna. I registri delle cartelle saranno divisi in serie da 50 e da 20 cartelle ognuno. Quelli da 50 cartelle saranno contrassegnati coi numeri dall'1 al 30.600, quelli da 20 cartelle dal 30.601 al 36.600.

Un modello dei registri a matrici sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative), per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere 10 numeri in altrettante caselle porterà, oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 50 o dall'1 al 20 secondo che trattasi di registri da 50 o 20 cartelle ciascuno, due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva degli Enti concessionari riuniti in Consorzio, giusta il verbale in data 15 ottobre 1923, composta dei signori cav. rag. Rodolfo Rotolo, commissario prefettizio della Congregazione di carità di Rimini, o da persona da lui delegata, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, costituitasi in domicilio legale in Roma, piazza del Gesù 48, e con la garanzia che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle della tombola saranno poste in vendita sia con le caselle in bianco oppure con i dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati, che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per l'estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, mezz'ora prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi 5 giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro 40 giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 475,000 e divisa come appresso:

L. 60,000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato almeno cinque numeri, anche se non in fila, dei dieci numeri di cui è composta la cartella, entro i primi dieci numeri sorteggiati, ossia non oltre il decimo estratto;

L. 200,000 al vincitore della prima tombola;

L. 50,000 al vincitore della seconda tombola;

L. 25,000 al vincitore della terza tombola;

L. 100,000 verranno assegnate in parti uguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40,000 infine quale premio di consolazione, da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi dieci numeri estratti avranno segnato almeno cinque numeri, anche se non in fila, dei dieci numeri di cui è composta la cartella. I premi della prima, seconda e terza tombola saranno attribuiti a quelle cartelle i cui numeri vennero prima rispettivamente sorteggiati. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della terza tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 100,000 i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. Il premio di consolazione (6° premio) sarà assegnato in ogni caso per effetto della prima estrazione.

Art. 5.

La tombola si farà con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo

col signor Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda e terza tombola e almeno 12 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle L. 100,000, 18 giorni dopo l'estrazione si sorteggerranno altri 10 numeri e così di seguito. Le cartelle che potranno partecipare al premio della cinquina e di consolazione, indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro 15 giorni dalla estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti ai primi quattro premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei quattro premi, al riparto del quinto e sesto premio, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa annotandovi, sul retro, il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in quattro originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il Prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza e per la Commissione esecutiva. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente in ogni capoluogo di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva, di cui all'art. 2, depositerà presso la Banca d'Italia, oppure in uno dei principali istituti di credito residenti in Roma, 30 giorni prima del giorno fissato per l'estrazione, la somma di L. 475,000 presentandone ricevuta al signor Prefetto stesso.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal venticinquesimo giorno dopo quello della estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla persona corrispondente al nome, cognome, paternità, scritto dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello dell'avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato. Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i sud detti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante l'indicazione in termine di ciascuno elenco « Visto Buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza, ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagabili in Roma ai rispettivi vincitori o ad un loro rappresentante, munito di speciale e tassativa procura legale, ugualmente dal venticinquesimo giorno dalla data della estrazione. Se il vincitore, o chi per esso, di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al venticinquesimo dalla estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che rimarrà custodita presso il Prefetto di Roma. Tutte le spese inerenti alla costituzione del deposito e successive rimarranno a carico del vincitore.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza fra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola, saranno sostenute dagli Enti concessionari riuniti in Consorzio e per essi dalla Commissione esecutiva.

Roma, addì 5 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il presidente*
degli Enti riuniti in Consorzio:
RODOLFO ROTOLO.
C. A. RISTORI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 799.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 505.

38ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 aprile 1927, sul decreto che autorizza una 38ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per l'assegnazione, da parte del Ministero delle comunicazioni, di un contributo nelle spese della « Gara-Premio motonautico d'Europa », da tenersi in Como, nel corrente anno, occorre aumentare, di L. 10,000, il fondo delle spese casuali del Ministero medesimo.

Al riguardo si provvede col decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, prelevando la somma stessa dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,914,922.15, rimane disponibile la somma di L. 15,085,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 38ª prelevazione nella somma di L. 10,000 da inscrivere al capitolo n. 11 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 103. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **800**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. **506**.

39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 7 aprile 1927, sul decreto che autorizza una 39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per la partecipazione del Ministero delle colonie alla Esposizione geografica di Milano, e per la celebrazione di una « giornata coloniale », si rende necessario inscrivere, nel bilancio del Ministero predetto, per il corrente esercizio, una maggiore assegnazione di L. 15,000.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14,924,922.15, rimane disponibile la somma di L. 15,075,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 39ª prelevazione nella somma di L. 15,000 da inscrivere al capitolo n. 20 « Spese e sovvenzioni per congressi, ecc. » del bilancio del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 104. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **801**.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. **508**.

Modificazioni all'art. 107 del regolamento per la contabilità degli Economati generali dei benefici vacanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 7 febbraio 1926, n. 321, e 13 marzo 1927, n. 392, che hanno modificato l'art. 31 del regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti, approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;

Visto il regolamento per la contabilità degli Economati generali dei benefici vacanti, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 107 del regolamento per la contabilità degli Economati generali dei benefici vacanti, approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, è modificato come appresso:

« Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può aprire crediti agli economi generali mediante mandati a disposizione per provvedere al pagamento delle sovvenzioni ai nuovi investiti, ai parroci e ai preti poveri, di sussidi per restauri alle chiese, agli episcopi e alle canoniche, e ad altre opere di carità, per le spese di riscossione delle entrate, per il pagamento delle imposte e tasse, delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per le spese da farsi in economia, nonchè per provvedere al pagamento dell'assegno agli economi spirituali e della somma annua per spese di culto, di cui ai Regi decreti 7 febbraio 1925, n. 321, e 13 marzo 1927, n. 392, qualora le rendite del beneficio vacante, dopo soddisfatti le spese e gli oneri inerenti alla gestione del beneficio medesimo, siano in tutto od in parte insufficienti a coprire la spesa dell'assegno e delle somme anzidette.

« Tali mandati non possono eccedere il limite di L. 30,000 per ciascuno, salvo casi di assoluta necessità di servizio, per i quali occorre un decreto motivato del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, da registrarsi alla Corte dei conti ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 106. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 802.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 509.

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3031, concernente la costituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito del Lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al merito del Lavoro »;

Visti i Regi decreti 15 ottobre 1911, n. 1205, 20 marzo 1921, n. 350, e 30 dicembre 1923, n. 3031, che modificano la costituzione del predetto Ordine;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3031, è sostituito dal seguente:

« Le decorazioni sono conferite per decreto Reale e non debbono eccedere in ciascun anno il numero di quindici ».

Art. 2.

All'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3081, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio è così costituito:

« 1. Il Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale designato dal Ministro, presidente;

« 2. Un delegato del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

« 3. I quattro vice-presidenti del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

« 4. I capi dei servizi del lavoro, dell'agricoltura, dell'industria e miniere e del commercio;

« 5. Un funzionario, di grado non inferiore al 5°, designato dal Ministro per le corporazioni;

« 6. Il presidente della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro;

« 7. Tre cavalieri del lavoro scelti dal Ministro per l'economia nazionale, su designazione rispettivamente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, i quali durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

« Le funzioni di segretario dell'Ordine e del Consiglio sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, di grado non inferiore al 6°, scelto dal Ministro.

« E' riservato al segretario l'incarico di fare l'istruttoria delle proposte da presentare al Consiglio e di conservare l'archivio dell'Ordine.

« Gli atti delle istruttorie non possono essere comunicati ad alcuno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 107. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 803.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 510.

Inclusione dell'abitato di Castelnuovo di Garfagnana tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento

di frane minaccianti abitati), quello di Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 108. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 804.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 511.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Siracusa ad applicare l'aliquota di imposta camerale entro il limite di L. 2 per ogni 100 lire di reddito netto, commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 31 marzo 1921, n. 526, che autorizza la Camera di commercio e industria di Siracusa ad applicare l'imposta camerale nella misura massima di L. 3 su ogni 100 lire di reddito imponibile di categoria *B* e gruppo 26 di categoria *C*;

Vista la deliberazione presa il 26 maggio 1925 dal Commissario straordinario della predetta Camera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Siracusa è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 2 per ogni 100 lire di reddito netto commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 31 marzo 1921, n. 526, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 259, *foglio* 109. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 805.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 512.

Istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1910, numero 120, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità ed urgenza di dare celere corso ai pacchi postali pei quali viene chiesto il più sollecito recapito;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, con decorrenza dal 1° maggio 1927, il servizio dei « pacchi postali urgenti » limitatamente allo scambio fra i capoluoghi delle provincie del Regno.

E' data facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di estendere tale servizio anche ad altre località servite da uffici postali principali o di prima classe.

Art. 2.

Le tasse di spedizione ed il limite massimo di peso e di volume dei « pacchi urgenti » sono stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

L'inoltro dei « pacchi urgenti » è effettuato con tutti i mezzi ferroviari, tramviari, automobilistici, lacuali, marittimi e di procacciato, anche se impiegati per l'invio delle sole corrispondenze, ed alle stesse condizioni stabilite per il trasporto di queste ultime, in base alle leggi, convenzioni e stipulazioni vigenti.

Il loro recapito viene eseguito per espresso.

Art. 4.

In caso di smarrimento di qualunque pacco sia ordinario che assicurato, sia spedito coi mezzi normali che con quelli celeri, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, oltre a corrispondere le indennità previste dalle vigenti leggi, rimborsa le tasse di spedizione, di assegno e di ricevuta di ritorno, escluso però il diritto di assicurazione riscosso per quelli con valore dichiarato.

Uguale trattamento viene esteso, in caso di smarrimento, ai recipienti vuoti di ritorno.

Art. 5.

Restano inalterate tutte le altre disposizioni e norme che regolano il servizio dei pacchi postali in genere.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 123. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 806.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 515.

Norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme circa la istituzione e la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nel Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le esposizioni o mostre d'arte, le fiere di campioni e le esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale o commerciale, occasionali, periodiche o permanenti, a carattere regionale, nazionale o internazionale, devono essere autorizzate con decreto del Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente non potrà essere concessa per esposizioni o mostre d'arte che non diano garenzia di conseguire risultati confacenti alle nobili tradizioni artistiche nazionali.

Le fiere di campioni, le esposizioni o mostre agricole, industriali o commerciali saranno autorizzate solamente se, per serietà di iniziative, per disponibilità di mezzi e per perfetta organizzazione, possano riuscire effettivamente utili alla produzione ed al commercio nazionali.

Art. 3.

La concessione delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà fatta, nei casi in cui si ritenga opportuno accordarla, col decreto che autorizza le fiere di campioni, le esposizioni o mostre, a termini del presente decreto-legge.

Art. 4.

Avverso i provvedimenti adottati dal Capo del Governo ai sensi degli articoli precedenti, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Il decreto di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto-legge deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Fino a nuova disposizione sono riconosciute ed autorizzate, indipendentemente dalla procedura stabilita dai precedenti articoli, le Fiere campionarie internazionali di Milano, di Padova e di Fiume, nonchè la Mostra nazionale agricola di Verona.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 110. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 807.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 516.

Modificazione al R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, riguardante l'Opera nazionale dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Opera nazionale dopolavoro;

Visto il R. decreto 11 novembre 1926, n. 1930;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,

è modificato col R. decreto 11 novembre 1926, n. 1936, è sostituito col seguente:

« Il Consiglio dell'Opera è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, e si compone di un presidente, di un vice-presidente, del consigliere delegato, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'economia nazionale, delle comunicazioni e delle corporazioni, di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori, da designarsi entrambi dal Ministero delle corporazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 111. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 808.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 501.

Modificazione dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

N. 501. R. decreto 31 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 19 dello statuto organico della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1927.

Istituzione di un diritto di magazzinaggio sui pegni del Monte di pietà Scapitta amministrato dalla Congregazione di carità di Frosinone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 luglio 1926 del Commissario prefettizio presso la Congregazione di carità di Frosinone, relativa all'istituzione di un diritto di magazzinaggio del 2 per cento sui pegni del Monte di pietà Scapitta amministrato dalla stessa Congregazione di carità;

Veduta la relativa deliberazione del Commissario prefettizio presso il Comune del luogo;

Ritenuto che la proposta riforma dell'art. 18 dello statuto approvato pel Monte con R. decreto 15 marzo 1906, n. 116, appare opportuna tenuto conto delle condizioni finanziarie in cui versa l'Opera pia stessa e della necessità conseguente di procurare all'Istituto maggiori entrate;

Viste le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, numero 390, il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, ed i relativi regolamenti nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2841, e la legge 17 giugno 1926, n. 1187;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la detta deliberazione 8 luglio 1926 del Commissario prefettizio presso la Congregazione di carità di Frosinone amministratrice del locale Monte di pietà Scapitta.

Tale deliberazione sarà munita di visto e sottoscritta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato in data 15 aprile 1927 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 25 aprile al 1° maggio 1927 è stata fissata in L. 393, rappresentanti 100 dazio nominale e 293 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 22 aprile 1927 - Anno V

Francia	76.50	Oro	376.20
Svizzera	373.50	Belgrado	34.35
Londra	94.674	Budapest (pengo)	3.40
Olanda	7.81	Albania (Franco oro)	376.50
Spagna	340.50	Norvegia	5.05
Belgio	27.05	Svezia	5.22
Berlino (Marco oro)	4.63	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.75	Danimarca	5.20
Praga	57.80	Rendita 3,50 %	64 —
Romania	12.20	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	101 —	Rendita 3 % lordo	88.325
Peso argentino oro	18.80	Consolidato 5 %	79.70
Peso argentino carta	8.24	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.10
New York	19.497		
Dollaro Canadese	19.53		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª pubblicazione.** **(Elenco n. 36).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	16310	50 —	Pierini *Pia* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Picciorana, frazione del comune di Lucca.	Pierini *Maria-Pia* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	322494 322495 322496	15 — 15 — 15 —	Tamanti Leonardo, Tamanti Giovanni, Tamanti Giuliana, fu Giovanni, minori sotto la tutela di *Tamanti Antonio fu Antonio*, dom. a Roma.	Tamanti Leonardo, Tamanti Giovanni, Tamanti Giuliana, fu Giovanni, minori sotto la tutela di *Giuliani Maria* fu *Giuseppe in Tamanti*, dom. a Roma.
»	46565	1,250 —	Ferrando *Adone* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Volpe Marianna fu Carmelo, ved. di Ferrando Giuseppe, dom. a Cagliari.	Ferrando *Carmelo-Adone* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	110753	110 —	Bianco *Carmela* di Pasquale, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Rotondella (Potenza).	Bianco *Annunziata-Maria-Carmela* di Pasquale-*Antonio*, dom. come contro.
3 %	53297	249 —	Forquet Roberto, Mario, Maria ed altri, eredi indivisi di Forquet Gustavo fu Giacomo, dom. a Napoli, con usuf. vit. a Valia *Emilia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli.	Intestata come contro, con usuf. vit. a Valia *Maria-Emilia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli.
»	53298	249 —	O. P. Forquet Gustavo per i ciechi poveri di Napoli, con usuf. vit. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vit. come la precedente.
P. N. 4.50 %	9443	Cap. 800 —	Bidone *Giuseppina* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casei Gerola (Pavia).	Bidone *Maria-Giuseppina* di Angelo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	61498	75 —	Guglielmi *Marianna* fu Giovanni, nubile, dom. a Suna (Novara).	Guglielmi *Anna-Maria* fu Giovanni, nubile, dom. a Suna (Novara).
3.50 % Ricevuta provvisoria emessa il 25-5-1925 dalla Sezione di R. Tesoreria di Spezia per il deposito di n. 17 cartelle.	1194	Cap. 43,500 —	Raggio *Francesco-Bernardo* fu Francesco Lerici (Spezia).	Raggio *Bernardo-Francesco* fu Francesco Lerici (Spezia).

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.